



REP **ALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

dott. **Marcella Murana**

Presidente

dott. **Concetta Pappalardo**

Consigliere rel. ed est.

dott. **Antonio Caruso**

Consigliere

riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa iscritta al n. 565/2021 R.G.

promossa da:

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*), con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito con la *Parte_2* elettivamente domiciliato in Catania, Via Crispi n. 225, presso lo studio legale dell'Avv. Paola Terranova, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.to Gregorio Critelli per procura in atti,

Appellante

contro

Controparte_1 , (**CF** *P.IVA_2*), con sede in *CP_1* , C.so Garibaldi n. 82, in persona del Sindaco pro tempore autorizzato con delibera dell'1/4/21 e del 28/6/21, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Mandolfo, che lo rappresenta e difende per procura in atti in calce alla comparsa di costituzione;

Appellato ed appellante in via incidentale

Avente ad oggetto: appalto pubblico, condannatorio.

All'udienza dell' 8 aprile 2026, la causa, all'esito della trattazione orale, sulle conclusioni precisate dalle parti come da relativo verbale in atti veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione per “ trasposizione ex art. 819 ter c.p.c. “, notificato il 13/9/2016 *Parte_1* conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania Sez. Specializzata in materia di imprese il *Controparte_1* deducendo:

di avere promosso domanda di arbitrato con atto notificato il 28 novembre 2008;

che il giudizio arbitrale era stato definito dal lodo arbitrale sottoscritto il 18 gennaio 2011 che, previo accertamento della potestà degli arbitri, aveva riconosciuto l'inadempimento del *Controparte_1* condannandolo al risarcimento dei danni;

che, con atto di citazione per impugnazione di lodo arbitrale notificato in data 16 dicembre 2011, il *Controparte_1* aveva, tra gli altri motivi, esposto un motivo di nullità del lodo per far valere l'incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia di cui alla domanda di arbitrato notificata da *Pt_1*

che in detto giudizio essa *Pt_1* si era costituita con comparsa nella quale aveva anche riproposto integralmente la domanda di risarcimento del danno;

che il giudizio di impugnazione era stato definito con sentenza n.3143/2016 del 18 maggio 2016, con la quale la Corte di Appello di Roma aveva negato la potestas iudicandi degli arbitri e, quindi, affermato la competenza del giudice ordinario;

che essa *Pt_1* si era determinata a prestare acquiescenza a detta ultima sentenza e, quindi, a non impugnare siffatta statuizione ed aveva invece interesse a realizzare la translatio iudicii come previsto dall'art.819 ter c.p.c. anche nella versione normativa successiva all'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.223/2013.

Cio' premesso, *Parte_1* insistendo nella translatio tra arbitrato e giudizio ordinario, allo scopo di assicurare la compiuta trasposizione della domanda con la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda già avanzata in sede arbitrale, chiedeva al Tribunale, previo accertamento degli inadempimenti e dei ritardi nell'esecuzione dell'appalto imputabili alla stazione appaltante, - che compendiasse in 15 riserve, - l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, con pieno effetto traslativo della domanda di arbitrato notificata il 25-28 novembre 2008 accertato l'inadempimento del Controparte_1 come sopra descritto nella narrativa e nei fatti e nelle riserve esposte*

dall'Impresa voglia condannare il Controparte_1 , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore della Parte_1 , alla complessiva somma di € 32.161.222,76 (Euro trentaduemilionicentosessantunomiladuecento-vendidue/76), o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art.1226 cod. civ., oltre ad IVA come per legge comprensiva degli oneri accessori calcolati alla data del 6 ottobre 2009 ed oltre agli ulteriori accessori per interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento del danno da mancata disponibilità finanziaria successivi a decorrere da detta data e fino all'effettivo soddisfo, ed oltre agli interessi anatocistici ex art.1283 cod. civ.. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.

Si costituiva il Controparte_1 per eccepire l'inesistenza del diritto alla trasposizione del giudizio, nonché, nel merito, l'infondatezza delle domande avanzate dalla società attrice. In via riconvenzionale, inoltre, il comune convenuto avanzava la seguente domanda: “ritenere e dichiarare che il saldo contabile dei lavori per la esecuzione delle “opere a difesa e salvaguardia dell'abitato di CP_1 con sistemazione idraulica e collegamento viario”, di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 30 marzo 1990, rep. 1189 dal Comune di CP_1 e dal Controparte_2 oggi Pt_1 [...] (già Controparte_3 incorporata per fusione), in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del Controparte_2 costituito con la Parte_2 (già Controparte_4 , è quello di cui allo stato finale dei lavori redatto in data 16 luglio 2001, con un saldo creditorio in favore del Controparte_1 di € 1.806.904,66, per come da certificato di collaudo redatto dalla commissione in data 21 febbraio 2004; ritenere e dichiarare, altresì, per i motivi tutti sopra indicati la responsabilità della Parte_1 (già Controparte_3 incorporata per fusione), in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del Controparte_2 costituito con la Parte_2 (già Controparte_4 , per la mancata corretta progettazione ed esecuzione delle opere oggetto dell'appalto – concorso indetto dal Controparte_1 , ai sensi dell'art. 37 della Legge Regione Siciliana n.21 del 29 aprile 1985, per “l'affidamento dei lavori di costruzione delle opere di difesa a salvaguardia dell'abitato di CP_1 , sistemazione idraulica e collegamento viario”, e del quale la predetta società si era resa aggiudicataria giusta deliberazione del Consiglio Comunale di CP_1 n.34 del 31 gennaio 1989, nonché per l'illegittimo espletamento di tutte le attività connesse, ivi comprese quelle relative all'esproprio delle aree interessate dall'opera; per l'effetto, condannare la Parte_1 (già Controparte_3 incorporata per fusione), in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del Controparte_5

[...]

[...] costituito con la Parte_2 già Controparte_4 , al risarcimento, in favore del Controparte_1 , dei danni conseguenti da quantificarsi, per le causali tutte di cui alla domanda riconvenzionale, nella complessiva somma di € 21.826.956,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero di quella diversa somma che, anche per effetto della compensazione che espressamente si chiede venga disposta con gli importi che dovessero essere riconosciuti come dovuti a controparte, risulterà comunque dovuta e/o, anche in via equitativa, determinata” .

Con ordinanza del 17.2.2017 il Giudice Istruttore accoglieva l'eccezione del CP_1 convenuto e qualificava l'atto introduttivo del giudizio come autonomo atto di citazione, che riteneva pienamente valido, e quindi, su richiesta delle parti, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, c.VI, cpc.

Con successiva ordinanza del 16.11.2017 veniva disposta CTU che veniva depositata.

Con la sentenza n. 453/2021 del 28/1/2021, il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda proposta in via principale, condannava il Controparte_1 al pagamento in favore dell' Parte_1 della somma di euro 4.069.095,00, oltre IVA se dovuta, ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata in ragione di anno, dalla domanda al soddisfo; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_1 , e poneva a carico del Controparte_1 le spese processuali e di CTU.

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in data 7/4/2021, la Parte_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza proponendo i seguenti motivi di appello:

- 1) Erroneità del rigetto della richiesta di trasposizione del giudizio ex art. 819 ter c.p.c.;
- 2) Omessa pronunzia ed erroneità della sentenza con riferimento alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria;
- 3) Erroneità della statuizione di rigetto sulla riserva n. 3 e del parziale rigetto della richiesta di revisione prezzi;
- 4) Erroneità della quantificazione del risarcimento con riferimento alle riserve nn. 1 e 2 per: la ritenuta tardività della riserva n. 1 per il periodo precedente al 17/2/19983, e per la riduzione del danno con riferimento alle riserve nn. 1 e 2, ed erroneità del rigetto della riserva 15.

Chiede, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento della domanda originariamente proposta con il favore delle spese.

Si e' costituito in questo grado del giudizio il Controparte_1 che, preliminarmente, ha rilevato l'esistenza di un errore materiale contenuto nella sentenza appellata, laddove reca condanna al pagamento della somma di euro 4.069.095,00, erroneamente

determinata per errore di calcolo, avendo il Tribunale errato nel ricomprendere nel calcolo riserve non accolte e la penale applicata dal **CP_1** ritenuta non dovuta, che avrebbe dovuto solo esser riaccreditata nello stato finale; ha chiesto preliminarmente, la correzione della sentenza; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto in via principale ed, a sua volta, ha proposto i seguenti motivi incidentale:

- 1) Erroneità della ritenuta validità dell'atto di citazione introduttivo;
- 2) Erroneità nella determinazione del quantum per cui e' stata pronunciata condanna, -ove non dovesse ravvisarsi l'errore materiale, - esser stata la riserva n. 1 quantificata nella somma di Lire 412.997.492 e non in quella errata di Lire 1.849.520.677;
- 3) Erroneità nella determinazione del quantum per cui e' stata pronunciata condanna, - ove non dovesse ravvisarsi l'errore materiale, - per erronea sommatoria della penale, riconosciuta non dovuta on accoglimento della riserva 14, e quindi solo da riaccreditarci nello stato finale;
- 4) Erroneo riconoscimento della rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata trattandosi di debito di valuta;
- 5) Erroneità del parziale riconoscimento delle riserve 1, 2 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 12 e 14;
- 6) Erroneità del rigetto della domanda riconvenzionale, per la legittimità della penale applicata, e per danni arrecati a terzi e per smottamento nella zona Borgellusa;
- 7) Erroneità della condanna alle spese di lite

Ha chiesto il rigetto dell'appello proposto in via principale, e l'accoglimento dell'appello proposto in via incidentale, con il favore delle spese del doppio grado.

Con ordinanza emessa in data 22/12/2021, la Corte ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata, limitatamente a quanto liquidato in eccedenza rispetto ad euro 1.425.136,54.

La causa subiva numerosi rinvii dato il trasferimento ad altro Ufficio del Consigliere Relatore che veniva, infine, sostituito.

Con ordinanza emessa in data 26/11/2025 la Corte ha rigettato l'istanza di parziale rinnovo della CTU espletata in primo grado.

La causa, all'udienza dell' 8/4/2026, trattata in presenza, sulle conclusioni delle parti come da verbale in atti e' stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

L'errore materiale contenuto nella sentenza appellata

Deve, preliminarmente, rilevarsi che, - com'è rimasto sostanzialmente incontroverso inter partes, e come risulta evidente dal raffronto tra la motivazione, da interpretarsi in

correlazione con la risultanze della CTU in atti posta a base della decisione, ed il dispositivo della sentenza, - la sentenza appellata contiene un mero errore materiale di calcolo, nella parte in cui il Tribunale ha quantificato il credito riconosciuto in favore dell' *Parte_1* e, segnatamente, laddove tale credito e' stato quantificato nel dispositivo in euro 4.059.095,00, anziche' nell'importo corretto di euro 1.520.236,00.

Invero, risulta evidente dalla lettura della motivazione contenuta nella sentenza appellata che: a) la riserva n. 1 e' stata accolta per lire 412.997.492 pari a euro 213.295,40 (e non per lire 1.849.620.677 pari ad euro 955.249,40); b) che l'importo della penale applicata dal *Controparte_1* e ritenuta non dovuta dal Tribunale, di L. 3.682795.729, pari ad euro 1.902.005, doveva soltanto esser riaccreditato nello stato finale, in quanto, com'e' del tutto pacifico inter partes, detto importo non e' mai stato corrisposto dall' *Pt_1* [...] al *CP_1* c) che detto stato finale dei lavori registrava un credito dell'impresa incontestato di L. 184.140.442 pari a euro 95.100,60.

Ne deriva che l'importo corretto che il *Controparte_1* va condannato a corrispondere ad *Parte_1* va determinato, - sulla base della motivazione della sentenza e della tabella di sintesi della relazione di CTU (cfr. pagg. 140 e 141 CTU in atti), - come segue:

Dal totale di L. 7.878.865.966 (euro 4.069.095) deve sottrarsi L. 1.849.620.677 (euro 955.249,40), ed aggiungersi la minor somma riconosciuta di L. 412.997.492 (euro 213.295,40) e deve, altresì sottrarsi la penale pari a L. 3.682.795.729 (euro 1.902.005) ed aggiungersi la somma di L. 184.140.442 (pari a euro 95.100,60) per un importo totale corretto di lire 2.943.587.494, pari ad euro 1.520.236,00

E cio' con l'opportuna precisazione che si tratta di mero calcolo matematico correttivo dell'errore materiale contenuto nella sentenza appellata, sicche' deve considerarsi che il conto finale conteneva già il riconoscimento del credito per l'impresa pari a L. 184.140.442 (corrispondente ad euro 95.100,60), che va calcolato nella corretta quantificazione del quantum, non essendo mai stato posto in discussione inter partes, e non avendo *Pt_1* [...] alcun onore d'impugnazione sul punto, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dal *CP_1* nella memoria di replica.

Deve, pertanto, ordinarsi la correzione dell'errore materiale di calcolo contenuto nella sentenza appellata nella parte in cui nel dispositivo reca condanna per la somma errata di euro 4.069.095,00 anziche' per quella corretta di euro 1.520.236,00

Dalla riconosciuta sussistenza dell'errore di calcolo contenuto nella sentenza appellata deriva l'assorbimento del secondo e terzo motivo d'appello proposti in via incidentale dal *Controparte_1* .

I motivi d'appello relativi a questioni di rito

Inammissibile, e comunque infondato, e', innanzitutto, il primo motivo d'appello proposto in via principale dall' *Parte_1* con cui l'appellante si duole, in rito, della ritenuta insussistenza dei presupposti per la traslatio iudicci dagli arbitri al G.O..

Invero, per un verso, va rilevato che, a ben vedere, *Parte_1* non ha alcun interesse diretto ed attuale all'impugnazione sul punto in esame, avendo la stessa società appellante dedotto di non aver piu' interesse alla conservazione del materiale probatorio formatosi innanzi agli arbitri, alla luce della CTU espletata in primo grado ed avendo, altresì, dedotto che la domanda di accesso agli arbitri vale in ogni caso come messa in mora, in relazione agli effetti della decorrenza della domanda degli accessori a prescindere dalla invocata translatio.

E, per altro verso, il motivo e' comunque manifestamente infondato anche nel merito, atteso che i principi invocati dalla società appellante si riferiscono alla diversa ipotesi di incompetenza degli arbitri, e non già, come e' avvenuto nel caso in esame, all'ipotesi di declaratoria di nullità del lodo per mancanza in radice della potestas iudicandi in capo agli arbitri, come accertato dalla Corte d'Appello di Roma, (cfr. sentenza in atti), con conseguente nullità di tutta l'attività svolta innanzi agli arbitri.

Manifestamente infondato e' anche il primo motivo d'appello proposto in via incidentale dal *Controparte_1* che, sempre in rito, ha lamentato la ritenuta validità dell'atto di citazione introduttivo da parte del Tribunale che ha escluso ogni violazione dell'art. 163 c.p.c.

E' di tutta evidenza, invero, che l'atto di citazione introduttivo e' pienamente valido ed efficace e, come correttamente ritenuto dal Tribunale, contiene in modo ampio ed analitico l'esposizione della causa petendi e del petitum oggetto della domanda, tant'e' che il *CP_1* ha potuto, ampiamente e compiutamente, difendersi nel merito.

I motivi d'appello sugli accessori del credito

Cominciando l'esame dei motivi d'appello di merito, rispettivamente proposti in via principale ed incidentale dalle parti, - nell'ordine in cui sono stati proposti dalle parti, - osserva la Corte che i motivi proposti avverso la statuizione relativa agli accessori del credito sono parzialmente fondati.

Parzialmente fondati sono, invero, il secondo motivo d'appello proposto in via principale ed il quarto motivo d'appello proposto in via incidentale dalle parti, - che hanno, entrambi, ad oggetto questioni relative all'individuazione del dies a quo di decorrenza degli

accessori sul credito riconosciuto in favore dell' *Parte_1* ed alla fondatezza o meno della domanda di rivalutazione monetaria, - e possono quindi esaminarsi congiuntamente.

Osserva la Corte che, nella sentenza appellata il Tribunale si è limitato a riconoscere come dovuti " la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata annualmente in base agli indici Istat dalla domanda al soddisfo" sull'intero ammontare del credito riconosciuto in favore dell' *Parte_1*

A fronte di tale, perverso, sintetica statuizione, da un lato, *Parte_1* si duole della erroneità della pronunzia sulla decorrenza degli accessori, che aveva richiesto in seno all'atto introduttivo a far data dal 28/2/1999, data di ultimazione, dei lavori, o dalla notifica della domanda di accesso agli arbitri datata novembre 2008, da valere come messa in mora, e, dall'altro, il *Controparte_1* lamenta il riconoscimento della rivalutazione monetaria, sostenendo che essa non è dovuta in radice perché si tratta di debito di valuta.

Osserva la Corte che entrambi i motivi sono parzialmente fondati.

Per quanto attiene alla decorrenza degli accessori, va invero, osservato che alla domanda di accesso d'accesso agli arbitri non può non riconoscersi valore di messa in mora, avendone tutte le caratteristiche, sicché gli accessori devono farsi decorrere dal novembre 2008 in relazione all'intero credito riconosciuto, ma non prima.

Ed invero, va osservato che negli appalti pubblici, ove sussista l'inadempimento dell'amministrazione appaltante, in applicazione dei principi generali sulla responsabilità contrattuale, sulla somma corrispondente al risarcimento - soggetta a rivalutazione monetaria in quanto debito di valore - competono all'appaltatore anche gli interessi legali, gli uni e l'altra con decorrenza dalla domanda giudiziale (o da altro atto idoneo di costituzione in mora), non già dalla data dell'evento dannoso, come avviene per l'illecito extracontrattuale (cfr. Cass. 4869/1994; 12652/1997; 9338/2009; 6545/2016).

Con specifico riferimento alla formulazione di riserve, il S.C. ha affermato che la "riserva" di cui l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non può assurgere al valore di atto di costituzione in mora secondo il regime civilistico dell'istituto, con la conseguenza che gli interessi sulle somme risultanti effettivamente dovute da parte dell'amministrazione vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, o della messa in mora, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attuarsi per la relativa proposizione (Cass. 2016/19604; Cass. 11209/1990).

Alla stregua dei principi suesposti, pertanto, la decorrenza degli accessori va determinata con riferimento alla data di proposizione della domanda di arbitrato costituente valida messa in mora.

Per quanto attiene al riconoscimento o meno della rivalutazione monetaria, va osservato che la questione dibattuta inter partes implica l'individuazione della natura giuridica dei singoli crediti oggetto delle diverse riserve appostate dall' *Parte_1* il cui esame e' stato, in effetti, omesso nella sentenza appellata.

Com'e' noto, invero, nell'appalto pubblico le c.d. riserve possono avere una diversa qualificazione giuridica, e, di regola, afferiscono a due principali tipologie: quelle contabili, afferenti all'esecuzione dei lavori appaltati costituenti credito di valuta, e quelle piu' propriamente risarcitorie, quali quelle da andamento anomalo o sospensione illegittima, aventi natura di debito di valore.

Orbene, posto che, nel caso in esame, non vi e' alcun giudicato sulla natura di crediti di valore o valuta dei crediti relativi alle riserve apposte da *Parte_1* deve esaminarsi l'oggetto delle singole riserve.

E cio', tenendo presente che alcune si riferiscono a lavori extracontrattuali, necessari, come si desume dalla stessa sentenza di primo grado, per completare l'opera a regola d'arte, e pertanto non riferibili a specifici inadempimenti della stazione appaltante, tali da poter integrare un debito risarcitorio di valore (Cass. 12698/2014). Tali lavori, ricorrendone tutte le necessarie condizioni, possono, invero, dare luogo, non a risarcimento, ma ad un compenso aggiuntivo (Cass. 29988/2020), analogamente a quanto accade con crediti per equo compenso che, spettano all'appaltatore - se nel corso dell'opera ha incontrato difficoltà di esecuzione non previste che ne abbiano reso notevolmente più onerosa la prestazione, com'e' avvenuto nel caso in esame, - e sono oggetto d'una obbligazione di valuta e non di valore, giacché l'obbligazione nasce dal contratto ed il compenso non ha funzione diversa da quella d'ogni altro emolumento spettante allo appaltatore come remunerazione (Cass. 1289/1989).

Altre invece, si riferiscono a crediti aventi natura propriamente risarcitoria in quanto correlate al danno subito per anomalo andamento dell'appellato e per illegittimità delle sospensioni, cui va riconosciuta natura di debito di valore (cfr. Cass.10325/2023)

Alla stregua di tali principi, nel caso in esame, va riconosciuta natura di debito di valore, limitatamente agli importi riconosciuti dovuti dal Tribunale, per le riserve iscritte ai numeri 1, 2 e 4, che sono relative a crediti risarcitori sui quali spetta la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata annualmente dalla messa in mora;

mentre va riconosciuta natura di debito di valuta, su cui non spetta la chiesta rivalutazione a tutte le restanti riserve riconosciute dal Tribunale, e sulle relative somme spettano soltanto gli interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.

La sentenza appellata va, pertanto, riformata sul punto in esame.

I motivi di merito e le singole riserve

Tanto premesso, al fine di meglio scrutinare i motivi d'appello relativi alle riserve proposti da entrambe le parti, e' opportuno ripercorrere l'oggetto e l'andamento fortemente anomalo del contratto d'appalto stipulato inter partes, cosi come ricostruito nella sentenza appellata sulla scorta della CTU espletata in primo grado.

Con deliberazione del Consiglio Comunale di **CP_1** n.376 del 2 agosto 1988 veniva indetto appalto – concorso, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regione Siciliana n.21 del 29 aprile 1985, ed approvati il bando di gara, lo schema della lettera di invito ed il capitolato d'oneri per "l'affidamento dei lavori di costruzione delle opere di difesa a salvaguardia dell'abitato di **CP_1**, sistemazione idraulica e collegamento viario"; opera che con delibera del CIPE del 12 maggio 1988, in G.U.R.I. n.144 del 21 giugno 1988 (art.14 L. 41/1986 e art.17, comma 34, L. 67/1988) era stata ammessa a finanziamento per lire 54.480.000.000.

La finalità dell'appalto era la realizzazione di opere di difesa a salvaguardia dell'abitato di **CP_1** e la sistemazione idraulica.

Per l'aggiudicazione dei lavori il **Controparte_1** aveva deciso di avvalersi della procedura dell'appalto concorso nel quale i concorrenti dovevano presentare il progetto dell'opera da redigersi sulla base di un piano di massima e di un programma fornito dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario fu individuato nell'A.T.I. Dipenta (oggi **Pt_1** ^{Con} **CP_7** sulla base di una valutazione discrezionale e comparativa del progetto definitivo, oltre che dell'esecutivo predisposto da ciascuno dei concorrenti ai quali veniva fatto carico di acquisire, tra l'altro, tutte le autorizzazioni ed i nulla osta dei soggetti e degli Enti interessati.

Il bando di gara, oltre a ribadire l'obiettivo delle opere per cui era stata indetta la gara, rimandava al progetto di massima approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo Regionale nella seduta del 7.6.1988, quale strumento coordinatore di tutti gli interventi da realizzare ed elemento base per la realizzazione della progettazione esecutiva.

La lettera di invito, nell'elencare la documentazione amministrativa che gli offerenti, nel formulare l'offerta, erano tenuti ad inserire nel plico, imponeva di produrre: *"dichiarazione con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo dove è previsto che si svolgano i lavori, di avere ben visitato le località, di avere preso conoscenza delle*

condizioni locali, delle cave, ed in particolare dell'esistenza delle strade, condutture ed impianti di pubblici servizi, e di quanto altro comunque possa interessare ed interferire nella condotta dei lavori, nonché di tutte le condizioni generali e particolari che possano influire nell'esecuzione dei lavori e sulla determinazione dei prezzi unitari, tali da consentire l'offerta che si accinge a fare, di conoscere tutte le modalità che regolano i lavori finanziati dal F.I.O., di impegnarsi ad osservare e porre in atto tutte le prescrizioni sia generali, sia specifiche impartite anche in sede successiva all'aggiudicazione, da organi istruttori, da Enti ed Autorità sia Statali che Regionali e comunque competenti ad approvare il progetto e ad autorizzarne la realizzazione; "dichiarazione con la quale il concorrente afferma di aver provveduto alle indagini geologiche, geofisiche, geotecniche, ambientali e idrogeologiche e/o di altra natura da esso ritenute necessarie all'acquisizione di tutti gli elementi atti ad identificare la natura e le caratteristiche tecniche dei terreni, la presenza o meno di frane, di faglie, cavità naturali o artificiali, di acque sotterranee ecc., fino ad ottenere tutti gli elementi necessari e più che sufficienti per la progettazione e la costruzione delle opere ed in particolare delle fondazioni e delle strutture assumendo ogni connessa responsabilità derivante dalla conoscenza del terreno"; "dichiarazione di piena assunzione di responsabilità progettuale estesa esplicitamente anche alle parti che fossero direttamente o indirettamente derivanti dal progetto base predisposto dall'Ente appaltante"; "dichiarazione di impegno a produrre tutte le autorizzazioni e tutti i permessi dovuti per legge e per disposizioni dello Stato e degli Enti Locali, necessari per la esecuzione delle opere ed unita dichiarazione dell'impresa concernente l'impegno di assumere tutti gli oneri necessari per la realizzazione dell'opera, compresa naturalmente la progettazione esecutiva, spese tecniche di progettazione, gli oneri dello svolgimento della procedura di espropriazione per pubblica utilità, delle aree su cui dovrà sorgere l'opera, le acquisizioni delle concessioni e delle autorizzazioni presso Enti Pubblici, necessari per la realizzazione delle opere, l'esecuzione delle forniture e dei lavori ed ogni altra attività o prestazione necessaria per la consegna dell'opera completa ai fini dell'utilizzazione prevista, nonché di prevedere nel quadro tecnico – economico le spese per progetto di massima e direzione lavori, iva compresa."

Il capitolato d'oneri, allegato alla lettera di invito alla gara e richiamato sub. all.2 dal contratto di appalto sottoscritto dopo la aggiudicazione, oltre a specificare l'oggetto della gara, fissava ai concorrenti gli obiettivi da realizzare evidenziando ancora una volta che scopo prioritario degli interventi oggetto di gara era quello di "progettare (rectius: proteggere) l'abitato di CP_1 dal pericolo di allungamento (rectius: allagamento) ed

alluvione per eventi meteorici anche eccezionali e di svincolare il centro abitato dal traffico di transito della SS n.115. Più precisamente priorità va data a:

- 1. Intercettazione dei deflussi superficiali provenienti da Ovest e da Nord-Est e loro recapito a mare;*
- 2. Realizzazione delle nuove opere e sistemazione di quelle esistenti relative agli attraversamenti stradali e ferroviari;*
- 3. Strada tangenziale.”*

In ordine al contenuto della attività progettuale si specificava che “... la progettazione potrà svolgersi liberamente avendo a riferimento il progetto-base, ed il voto del C.T.A.R. i cui assunti e risultati funzionali costituiscono peraltro limite minimo accettabile per il nuovo progetto; ciò riguarda specificamente i calcoli idrologici, i valori delle portate di piena, la velocità del deflusso ed i franchi nelle canalizzazioni, il limite di portata massima lasciata nel torrente Risicone, le sezioni stradali e le caratteristiche degli svincoli per la strada tangenziale, impatto ambientale del complesso dei lavori, le indagini geologiche e geotecniche comunque ritenute necessarie”.

Veniva anche previsto – art.1 - che “il concorrente è tenuto a verificare le situazioni morfologiche e geologiche dei luoghi ove dovranno svolgersi i lavori e realizzarsi le opere provvedendo a propria cura e spese ad ogni necessaria indagine geologico - geotecnica atta ad integrare i dati geologici generali forniti nel progetto-base assumendosi il concorrente ogni responsabilità sulla fattibilità, sicurezza e convenienza di quanto da esso proposto ed oggetto del progetto esecutivo offerto”.

In ordine a possibili eventi straordinari o maggiori oneri, si specificava che “in nessun caso pertanto il concorrente, ove risulti aggiudicatario, potrà invocare richieste per maggiori compensi o per maggiori tempi di esecuzione in dipendenza di carenze od inesattezza del progetto-base riscontrate dall’Amministrazione in fase di esecuzione, in quanto la responsabilità e completezza del progetto esecutivo, pur redatto sulle indicazioni del progetto-base, viene assunta incondizionatamente dal concorrente, che ha l’obbligo della verifica e la facoltà di introdurre ogni ritenuta necessaria variante ed integrazione con i vincoli specificati nel presente Capitolato. Qualsiasi fatto imprevisto rientra, pertanto, nell’area contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art.1664, II° comma del codice civile”.

Nel capitolato speciale d'appalto, redatto dall'Impresa ed allegato al progetto esecutivo, la durata dei lavori era prevista per mesi 24 e la penale era indicata nel 1% per mese (o frazione di mese) in caso di tardata ultimazione.

Per quanto concerne lo svolgimento del rapporto, assolutamente esauriente risulta la ricostruzione fornita dal nominato CTU, che qui di seguito viene riassunta.

-In data 26.03.1990 avveniva la consegna dei lavori sotto riserva di legge. Nel detto documento si riportava la cronistoria del progetto esecutivo, citando il N.O. di approvazione della Soprintendenza del 14.09.1989 con nota 2644.

A seguito della redazione del progetto esecutivo, la Soprintendenza emetteva parere negativo in data 22.5.1989 prot. 935, ribadendo il precedente parere negativo espresso sul progetto di massima, mancante di una visione globale degli interventi in materia di sistemazione idraulica; sottolineava in detto parere come nella scelta della procedura di gara, quale appalto concorso, il **CP_1** aveva di fatto disconosciuto "quanto prescritto dal C.T.A.R. in ordine alla necessità di predisporre uno studio di impatto ambientale" con la conseguenza che tutti i dimensionamenti delle opere idrauliche erano stati condizionati da scelte inerenti il possibile ripetersi di eventi calamitosi, rappresentando in conclusione la necessità di "predisporre e realizzare un adeguato progetto attuativo di tutte quelle opere di immediata utilità a salvaguardia idrogeologica dell'abitato ...ed infine la predisposizione di un adeguato sistema di monitoraggio ambientale applicato all'intero bacino ...".

A seguito di tale parere negativo, la società attrice procedeva a presentare alla **CP_8** relazione e planimetria delle opere di 1^ fase compatibili con le osservazioni della **CP_8** **CP_9** prevedendo l'eliminazione dello sbocco a mare, il cunettone sotterraneo posto a monte della tangenziale e solo la ripulitura dei canali in terra, rimandando al già citato progetto di bacino il dimensionamento e la definizione dei rivestimenti.

Solo tali interventi venivano quindi approvati dalla **Controparte_10** con successivo N. O. del 14.09.1989, ritenendo gli stessi compatibili con i pareri espressi in precedenza ed in attesa della progettazione di bacino, richiesta dalla **CP_8** al fine del dimensionamento definitivo di tutti i manufatti di sistemazione idraulica.

-I lavori procedevano sino alla data del 26-03.1991 quando veniva emessa la 1^ perizia di variante. Dalla lettura dell'atto di sottomissione della detta perizia si evince che la stessa si era resa necessaria al fine di prevedere lo sbocco a mare dei canali di regimentazione acque, non previsto col progetto originario in assenza dei tempi necessari alla redazione degli esecutivi, poiché come si legge, la consegna dei lavori era stata effettuata il giorno prima dello scadere del finanziamento e tale parte dell'opera, insostituibile e necessaria al funzionamento dell'opera, non risultava prevedere ancora elaborati esecutivi.

L'atto di sottomissione n. 1 relativo alla suddetta perizia non prevedeva maggiori tempi di esecuzione dei lavori e veniva firmato dalle parti in data 5/10/1992 (ovvero a termine lavori scaduto).

-Già in data 18.09.1991 era avvenuta una prima sospensione parziale dei lavori, motivata dalla disposizione dell'Ing. Capo, derivante dalle mancate approvazioni da parte della Soprintendenza delle proposte formulate dall'Impresa e dalla D.L. in merito al rivestimento dei canali, non potendosi di conseguenza procedere alla definitiva fase esecutiva di dettaglio del progetto delle opere idrauliche con il dimensionamento definitivo delle sezioni di deflusso e la pendenza finale da assegnare al fondo dei canali. Per tali motivi venivano sospese tutte le opere idrauliche dell'appalto (ad eccezione di quelle necessarie per il deflusso delle acque meteoriche), nonché la realizzazione dell'asse viario interessato da tale sospensione individuato dalle sezioni n. 33 a 90 e da sez. n. 131 a 180. Il fermo lavori nelle sezioni 131/180 derivava dal rinvenimento lungo il tracciato di un grosso fabbricato non inserito in mappa catastale e non rilevato in sede di progetto esecutivo. Di tale circostanza si ha certezza dall'esame della relazione tecnica del 28.5.1991 a firma della D.L. allegata alla nota del 29.5.1991 inviata all'Ing. Capo chiedendo la sospensione parziale dei lavori, nonché in tutta la corrispondenza tra Impresa, D.L. e ente appaltante.

Il *Controparte_1* nel merito di tale aspetto, con Delibera 31.01.1992 n.10, ribadiva come il tracciato stradale dell'opera dovesse essere conforme con quello oggetto del progetto esecutivo, ovvero senza tenere conto della Variante predisposta dalla D.L. al fine di evitare l'esproprio del detto fabbricato. Detto verbale di sospensione risulta firmato dall'Impresa senza iscrivere riserva alcuna, seppure già con la nota del 5.9.1991 prot. 975 l'Impresa lamentava possibili maggiori oneri derivanti dai tempi necessari all'approvazione della 1^ PVS.

Alla data della detta sospensione erano trascorsi mesi 18 ed era stato emesso il certificato di pagamento n. 2 (lavori a tutto il 9.9.1991) per l'importo complessivo di £ 1.208.901.525 (vedi registro di contabilità e certificato di pagamento).

Alla suddetta data quindi, su una produzione lineare di progetto prevista pari ad £. 24.273.035.221 ($\text{£ } 32.364.046.962 / 24 = \text{£/mese } 1.348.501.956 * \text{mesi } 18$), l'impresa aveva prodotto solo £. 1.208.901.525 pari solo al 5% di quella prevista e con un ritardo del 95% rispetto all'avanzamento lineare dei lavori secondo contratto.

-In data 5.3.1992 veniva ordinata la ripresa dei lavori solo con riferimento alle sezioni viarie oggetto di sospensione, essendo cessate le cause che avevano determinato la

sospensione. L'Impresa firmava detta ripresa lavori riprendendo la lettera prot. 198 del 18.02.1992 con la quale si evidenziava come la ripresa dei lavori non poteva essere considerata totale stante che rimanevano sospese tutte le opere idrauliche dell'appalto, nonché la presenza di opposizioni alle espropriazioni per le part.lla fgl 42 n. 60-61 e fgl 61 part.lla 36, paventando la sussistenza di danni e maggiori oneri per l'Impresa.

-In data 19.6.1992 (quando ancora non risultava firmato il primo atto di sottomissione) veniva redatta una seconda perizia di variante. Il relativo secondo atto di sottomissione veniva firmato (come il primo atto di sottomissione) in data 5.10.1992; dalla lettura dello stesso si evince che variavano alcune categorie dei lavori e quantità derivanti dalla necessità di eseguire lavori necessari per l'esecuzione delle opere previste in progetto e per la funzionalità delle opere stesse. Con tale pvs l'importo dei lavori aumentava di £. 617.470.936 al netto del ribasso d'asta, con un maggiore tempo contrattuale di mesi 1. Questo era il primo termine suppletivo oltre il termine di contratto anche se alla data della firma del detto atto di sottomissione erano trascorsi 30 mesi su $24+1=25$ oggetto di contratto. Inoltre, alla suddetta data ancora esistevano aspetti non risolti inerenti gli espropri e la definizione dei lavori che impedivano o rendevano difficile una eventuale previsione di ultimazione dei lavori .

-In data 22.12.1992 veniva redatta una terza perizia di variante e firmato contestualmente il relativo schema di atto di sottomissione; dalla lettura dello stesso si evince che in corso d'opera si era riscontrata la necessità di apportare variazioni alle opere previste in progetto al fine di meglio inserirle con le preesistenze del territorio. Detta PVS interessava quattro diverse varianti di tracciato che servivano ad evitare problematiche inerenti gli espropri e le interferenze sul tracciato dell'opera.

Con tale pvs non variavano tempi e importo delle opere in esecuzione. Tale perizia, tuttavia, non otteneva il N.O. della Soprintendenza e non veniva mai stipulato il relativo atto di sottomissione.

-In data 11.01.1993 veniva emesso il secondo verbale di sospensione parziale dei lavori; dalla lettura di tale verbale si evince che detta sospensione interessava: sezioni 67-73, 171-180, 189-190, 198-199, 199-200, a seguito delle specifiche richieste della Soprintendenza CP_9 circa il mancato spostamento linee elettriche richiesto ad ENEL con nota 25.5.1990 tra sez. 8-9, 36-44, 78-80, 101-103, 140-142, 165-190, 194-206, 225-233, 240-258 e cavalcavia su Via Fontana e la mancata autorizzazione della Provincia di Siracusa per attraversamento strade provinciali sino alla data del 2/11/1992, sebbene il Comune avesse pagato la cauzione richiesta dalla Provincia.

A tale data, tuttavia, l'autorizzazione concessa dalla Provincia era scaduta già dal 30.10.1993 e, quindi, da rinnovare la nuova viabilità con sospensione delle opere di innesto per mancata autorizzazione da parte di ANAS degli innesti tra la SS 115 e quindi sospensione di tali opera.

Detto verbale di sospensione, firmato dall'impresa senza riserva, ribadiva la sospensione inerente le opere idrauliche come da verbale del 18.9.1991 e chiariva che alla data suddetta i lavori potevano essere realizzati a tratti pari al 25% complessivo delle opere di viabilità. Il verbale risultava firmato senza riserva.

L'avanzamento lavori alla suddetta data prevedeva l'emissione del certificato di pagamento n. 8 per importo pari a £. 5.798.711.024.

-In data 28.07.1993 veniva ordinata la ripresa dei lavori n. 2. La lettura del detto verbale mostra come ottenuti visti da ANAS, CP_8 e Provincia Regionale, erano cessati alcuni dei motivi che avevano provocato le prime due sospensioni e, quindi, i lavori potevano essere ripresi per tutte le opere stradali ad eccezione delle interferenze ENEL, degli scavi per le sezioni del sottovia e di alcune sezioni ancora vincolate da richieste della CP_8, indicando altresì alcune opere idrauliche che potevano essere eseguite fermo restando le precedenti sospensioni delle stesse.

Detto verbale veniva firmato con riserva da parte dell'Impresa. In realtà, nella copia del verbale allegata al fascicolo Controparte_1, tale firma con riserva è presente ma manca la relativa esplicitazione della riserva; diversamente nel documento n. 12 depositato dall'Impresa è presente l'esplicitazione della riserva nella quale si sottolineava come la ripresa dei lavori doveva essere considerata parziale, non consentendo la regolare esecuzione dei lavori con i conseguenti maggiori oneri e spese che si riservava di segnalare nel momento in cui avrebbe potuto trarne un apprezzabile consuntivo.

-In data 30.07.1993 veniva emesso il 10 certificato di pagamento; dalla lettura di stralcio del registro di contabilità, si evince che l'Impresa firmava il registro con riserva che esplicava in data 06.08.1993, inserendo le contestazioni già oggetto delle riserve iscritte sul verbale di ripresa manifestando la difficoltà a procedere nei lavori stante le sospensioni parziali effettuate e ribadendo le difficoltà discendenti dalle opposizioni di terzi nelle espropriazioni. La riserva non veniva quantificata stante che le cause delle parziali sospensioni erano ancora in corso .

Le controdeduzioni della D.L., trascritte dall'Impresa, indicavano, con riferimento alle sospensioni delle opere idrauliche, come a parere della D.L. se l'Impresa avesse approntato subito lo studio di bacino si sarebbe risparmiato diverso tempo. Diversamente,

con riferimento agli ulteriori N.O. di enti e Uffici pubblici terzi (ANAS, ENEL, SIP, Provincia etc..) affermava che l'Impresa si era attivata vivamente per ridurre i tempi tecnici necessari ma tutto era stato vanamente inutile in quanto la totale inefficienza di questi ENTI "aveva comportato ritardi dell'ordine di anni...".

Detta riserva veniva nuovamente iscritta nel registro di contabilità alla firma del 11° SAL in data 7.3.1994 per lavori a tutto il 15.02.1994; nell'esplicitare la riserva (in data 21.3.1994 e quindi entro i 15 giorni prescritti dalla norma), l'Impresa passava alla quantificazione distinguendo i maggiori oneri per il periodo dei lavori previsti dagli atti contrattuali, ovvero sino alla data del 30.4.1992, nonché quelli successivi e sino alla data di emissione del SAL. Tali maggiori oneri richiesti ammontavano alla data suddetta a £. 6.928.000.000.

Tale riserva n. 1 veniva aggiornata nei SAL successivi e confermata nello stato finale per importo di £ 7.578.000.000.

-In data 8.6.1994 veniva redatto il 3° verbale di sospensione totale dei lavori.

La lettura del detto verbale mostra come la sospensione totale dei lavori avviene in presenza di n. 3 Sal non pagati all'Impresa esecutrice dei lavori trovandosi il Comune di CP_1 alla data del 01.01.1994 completamente sfornito di fondi, essendo andate in perenzione le modeste somme residue dalle anticipazioni precedenti e non essendo state ancora effettuate quelle a tempo debito richieste per il programma di spesa del 1994.

Detta sospensione (fissata nel periodo 31.05.1994 al 10.07.1994 per gg. 40), avveniva in assenza di fondi per il pagamento dei lavori dovuta ad inerzia degli Enti Finanziatori. Il detto verbale veniva firmato dall'impresa senza riserva.

-Tale sospensione veniva prorogata con il 4° verbale sino all'accreditamento delle somme.

-In data 29.08.1994 veniva redatto il 3° verbale di ripresa lavori. In detto verbale non si specificava il venir meno delle ragioni che avevano determinato le sospensioni totali di cui al verbale n. 3-4 ovvero l'assenza di fondi per il pagamento dei lavori eseguiti.

L'Impresa firmava il detto verbale di ripresa con riserva, chiarendo che gran parte delle opere non potevano essere realizzate poiché in aree indisponibili, chiedendo di conseguenza adeguato tempo suppletivo.

-In data 24.01.1995 veniva redatta la PVS n. 4. L'esame della relazione generale della detta PVS dava diverse indicazioni sull'effettivo andamento dell'appalto e sui motivi dei ritardi accumulati.

Chiariva:

1) al capo 1 come parte dei lavori di contratto erano muniti sin dall'inizio dei lavori di tutte le autorizzazioni necessarie mentre quelli inerenti le sistemazioni idrauliche erano stati stralciati in attesa dei progetti esecutivi secondo le disposizioni della Soprintendenza. Tali disposizioni prevedevano uno studio di bacino che risultava effettuato dall'Impresa ed approvato solo in ultimo con la nota 07.07.1993 e 24.03.1994;

2) i motivi dell'assenza del finanziamento, causa dei verbali di sospensione n. 3 e 4, specificando che tale situazione inerente l'anno 1994, si era esaurita solo nel Novembre 1994;

3) la situazione del cantiere con riferimento alle aree sospese per rinvenimento di reperti archeologici; al punto 1 di tale capitolo si dava atto del rinvenimento di antiche fornaci incise sul banco delle calcareniti a 1.00 di profondità, ubicate nella zona di innesto asse viario con la SS. 115 ove altresì doveva essere realizzato l'attraversamento del nuovo collettore scatolare interrato di N.E. che recapita a mare l'intero settore a monte.

Proseguendo nella lettura della detta relazione, si evince nella parte II – Capitolo 1, come sino alla data della PVS erano stati emessi n. 13 SAL per importo di £11.278.470.908, avendo raggiunto in 4 anni la produzione prevista da contratto nei primi 12 mesi. Proseguiva la D.L. tenendo conto del nuovo importo contrattuale pari a £. 39.875.706.519, individuando in ulteriori 22 mesi il nuovo termine per la consegna dei lavori.

Quindi, con detta perizia di variante venivano autorizzate tutte le opere idrauliche previste in contratto (ad eccezione di quelle inerenti le sospensioni dettate dalla Soprintendenza), dando così la possibilità di eseguire i lavori nella loro interezza.

Solo in data 14.11.1995 veniva firmato il relativo 4° atto di sottomissione. Con tale atto di sottomissione si facevano salve le riserve iscritte dall'Impresa, nonché le ragioni del

CP_1 inerenti i ritardi nell'esecuzione dei lavori, indicando:

Art. 2 Revisione prezzi

art. 2.1 Revisione prezzi secondo normativa di contratto e di CSA "avuto riguardo alla L.R. 23.10.1964 n. 22 e modifiche ai sensi art. 15 della medesima che per il nostro caso rimanda alla normativa Nazionale – art. 13 LN 41/86 – con l'applicazione della tabella n. 6 DM 11.11.1978. La data di riferimento per i periodi di decorrenza sia per i lavori di contratto che per quelli aggiuntivi è quella dell'offerta".

art. 2.2 Importi da revisionare per £. 33.921.979.032 in base al programma lavori originario per complessivi mesi 24+1 di PVS n. 2, riportando i lavori aggiuntivi nell'ultimo mese del periodo di riferimento 31.03.1990-30.04.1992.

art. 2.3 Lavori aggiuntivi della PVS n. 4 (pari ad £ 3.141.278.689) sottoposti a revisione con riferimento al tempo di effettiva esecuzione.

Art. 3 Importo complessivo dei lavori £. 37.063.257.721 al netto del ribasso con £ 3.141.278.689 di lavori aggiuntivi.

Art. 5 Maggior tempo contrattuale di mesi 20 dalla redazione del detto atto (scadenza così 15.07.1997)

Detto atto di sottomissione veniva firmato dall'Impresa facendo salve le riserve già iscritte, nonché chiedendo che la revisione prezzi inerente i lavori di contratto e della PVS n. 1-2 venisse conteggiata tenendo conto dei tempi di effettiva esecuzione dei lavori stessi, poiché l'originario programma lavori a cui si faceva riferimento non aveva potuto trovare attuazione per fatti assolutamente estranei alla sfera di responsabilità dell'Impresa, nonché chiedeva con riferimento all'art. 3 Lett. C del Capitolato di oneri che il calcolo delle variazioni ai fini revisionali venisse fatto con riferimento al 12.09.1987, data di approvazione del Prezzario Regionale di riferimento per l'appalto.

-Nel frattempo, poiché la PVS n. 3 non era stata approvata dalla Soprintendenza; in data 13.6.1995, stante i ritardi nell'approvazione della PVS n. 4, veniva redatto il 5 verbale di sospensione lavori totali a far data dal 22.02.1995 in attesa della registrazione dell'atto aggiuntivo della PVS n. 4 .

-In data 04.01.1996 veniva disposta la ripresa totale dei lavori (sia stradali che idraulici) con verbale n. 4 ad eccezione dei tratti stradali tra la sez. 188-190 in C.da La Gebbia , tra le sez. 230-233 in C.da Chiusa Pagliaro ed infine tra le sez. 257-261 in C.da Borgellusa (sezione interessata dalla costruzione del canale di N.E. zona archeologica delle fornaci) ed, infine, del tratto terminale di N.-E dalla sez. 1933 allo sbocco a mare.

Tale verbale veniva firmato con riserva dall'Impresa sottolineando come la sospensione lavori dal 25.02.1995 al 15.11.1995 aveva determinato maggiori oneri e danni per improduttivo vincolo macchinari, personale impiegatizio di cantiere, spese correnti di cantiere, spese generali appalto e interessi per tardato realizzo dell'utile.

-All'emissione del 16 certificato di pagamento (in data 27.03.1996), l'Impresa firmava il registro di contabilità inserendo oltre la riserva n. 1, le riserve n. 2 (ovvero maggiori oneri per la sospensione lavori e iscritti nel verbale di ripresa dell'8.01.1996) e n. 3 (riserva su modalità di calcolo revisione prezzi come già inserita nell'atto di sottomissione n. 4).

-Dopo la suddetta 4^a PVS dovrebbe essere stata emessa la 5^a PVS citata tra i documenti da Pt_1

Nel merito della suddetta 5° PVS, tale perizia variava solo il quadro delle spese generali .

-Successivamente, prima con ordine di servizio n. 6 del 26.09.1996 e quindi con verbale del 23.01.1997, venivano ripresi i lavori idraulici inerenti lo sbocco al mare a far data dal 26.09.1996, autorizzati dal Genio Civile con nota del 23.09.1996.

Ordine di servizio e relativo verbale di ripresa venivano firmati con riserva dall'Impresa; riserva con la quale si chiedevano i maggiori oneri per la sospensione ritenuta illegittima di tali opera dal 9.1.1996 al 23.09.1996. Tale riserva veniva, quindi, iscritta nel registro di contabilità all'emissione del 21° certificato di pagamento per lavori a tutto il 28.12.1996.

Detto certificato veniva emesso in data 04.02.1997 e le riserve risultavano apposte in data 19.02.1997.

-In data 2.9.1997 veniva firmato il 5° atto di sottomissione inerente la PVS n. 6.

Con tale atto di sottomissioni si ribadivano all'art. 2 le modalità di calcolo della revisione prezzi chiarendo all'art. 3 che il maggior importo dei lavori indicato in £ 7.081.322 era comunque compreso nel finanziamento. Con riferimento ai tempi dell'appalto gli stessi non variavano e rimanevano fissati al 7.09.1997 in attesa della formalizzazione di un tempo novativo a seguito delle sospensioni esistenti per fatti archeologici.

Tale atto veniva firmato con riserva dall'Impresa solo con riferimento alla necessità del nuovo termine dei tempi contrattuali previsto all'art. 5.

-Con ordine di servizio n. 7 del 24.09.1997 e con ordine di servizio n. 8 del 03.04.1998 venivano ripresi i lavori inerenti: - l'asse viario e canale collettore di nord est a cielo aperto tra le sez. 230-233 in corrispondenza del cavalcavia in C.da Chiusa Pagliaro e per quello in c.a. in C.da Borgellusa (firmato da impresa con riserva); - CP_11 tra sezioni 188-190 avendo ottenuto autorizzazione della Soprintendenza CP_9 in data 19.03.1998 (firmato da impresa con riserva).

Le suddette riserve iscritte sugli ordini di servizio venivano, quindi, riportate sul registro di contabilità alla firma del SAL n. 28 del 30.11.1997 e indicate rispettivamente al n.7 (Maggiori oneri per scavi in roccia, importo £. 14.160.000), n. 8 (danni da ridotta produzione per la sospensione dei lavori intervenuta nella zona Via Fontana C.da Pagliaro e Borgellusa, importo richiesto £ 57.297.390), nonché riserva n. 11 al SAL n. 31 del 28.02.1998 (maggiori oneri da sospensione lavori in CP_11 , importo £. 495.191.967).

Nel registro erano, altresì, state iscritte le riserve contabili n. 5 (maggiori oneri per installazione di n. 4 piezometri, importo richiesto £.10.672.000), n. 6 (prove idrauliche per verifica falde acquifere ordinate dal Genio Civile e Soprintendenza , importo di £.

138.935.217 come da n. 8 liste in economia), nonché riserva n. 9 (mancata contabilizzazione prestazione in economia per indagini archeologiche effettuate su ordine D.L. e sotto supervisione della Soprintendenza per £. 349.978.981) e n. 10 (lavorazioni eseguite in esecuzione degli interventi di emergenza a carattere archeologico in C.da Borgellusa e C.da Fornaci in ottemperanza di aggiudicazione degli interventi del 29.10.1997 e consegna lavori del 26.11.1997, importo £. 220.162.944).

-In data 8.02.2000 viene redatto il verbale di ultimazione lavori come avvenuta alla data del 28.02.1999. In detto verbale si specificava che restava incompleto il Canale di Nord-Est in C.da Borgellusa nel tratto delle antiche fornaci il cui completamento era stato assunto a carico del bilancio del **CP_1**

Lo stato finale dei lavori era stato redatto in data 16 luglio 2001 e importa complessivamente lavori al netto per lire 36.827.957.294 con penale per ritardata ultimazione di lire 3.682.795.729, determinando un debito dell'impresa per lire 3.498.655.287 (€ 1.806.904,66).

Tale stato finale veniva firmato dall'Impresa con riserva, richiamando tutte le domande già iscritte nel registro di contabilità (dalla n.ro 1 alla n.ro 11), nonché aggiungendo la riserva n. 12 (già iscritta negli ord. di servizio n. 10-11-12 ed inerenti la mancata contabilizzazione delle opere accessorie alla difesa idraulica in **CP_11** , importo £. 187.399.889), la riserva n. 13 (equo compenso per maggiori oneri sostenuti nel periodo Gennaio 1996-Novembre 1997 per introduzione della normativa in materia di sicurezza D.Lgl. 626/1994, importo £. 59.270.000) ed, infine, n. 14 con la quale si richiedeva la novazione del termine contrattuale e l'annullamento della penale.

-Infine in data 21.02.2004 veniva redatto il Certificato di Collaudo. Tale certificato veniva firmato dall'Impresa con riserva, riprendendo le 14 riserve già iscritte nello stato finale ed aggiungendo la riserva n. 15 con la quale chiedeva maggior danno per prolungato vincolo delle strutture aziendali a causa della tardata definizione degli atti contrattuali, quali lo stralcio delle opere sospese e la formalizzazione del termine suppletivo. Complessivamente tali riserve venivano indicate in £. 30.938.437.556 (pari ad € 15.978.369,52).

Cio' premesso in punto di fatto, osserva la Corte che, nel corso del procedimento di primo grado e' stata espletata una CTU che ha dettagliatamente esaminato tutte le riserve iscritte dall'impresa, individuando analiticamente le inadempienze reciproche addebitabili alle parti ed i relativi rapporti di dare e avere.

Le risultanze della CTU, - che, ad avviso della Corte, sono del tutto esaustive e complete e non sono state minimamente contestate negli aspetti tecnici dalle parti, - sono state poste a fondamento della sentenza appellata che ha fatto corretta applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti.

Tanto premesso, osserva la Corte che tutti i motivi d'appello proposti in via principale ed incidentale dalle parti avverso la statuizione del Tribunale, - nella parte in cui sono state rigorosamente scrutinate tutte le 15 riserva appostate dall'impresa, - sono stati proposti in modo generico e senza confrontarsi compiutamente, ne' con le risultanze della CTU, che sono del tutto esaustive e peraltro non sono state neppure espressamente censurate dalle parti, ne' con la motivazione contenuta nella sentenza appellata, con cui le parti non si confrontano specificamente, limitandosi a riproporre pedissequamente le difese spiegate in primo grado.

In tale situazione, i motivi sono a ben vedere inammissibili, e, comunque, sono infondati anche nel merito.

Piu' precisamente, generici ed infondati, ad avviso della Corte, sono il terzo ed il quarto dei motivi d'appello proposti in via principale con cui *Parte_1* lamenta la denegata revisione prezzi (rigetto riserva 3) ed il rigetto per intempestività della riserva 15, e con cui si lamenta la ritenuta intempestività della riserva 1 per il periodo anteriore al 27/2/1993, e la riduzione del quantum delle riserve nn.1 e 2.

Osserva la Corte che la sentenza appellata ha denegato la richiesta di revisione prezzi, chiarendo che l'andamento dei lavori puo' esser preso a base del calcolo revisionale, solo ove i ritardi non siano addebitabili all'impresa e siano riconducibili a colpa dell'amministrazione.

La motivazione della sentenza impugnata, alla luce del contenuto del contratto stipulato inter partes, degli obblighi espressamente assunti dall'appaltatore e dell'andamento anomalo dell'appalto, come soprariportato, secondo la ricostruzione del CTU rimasta del tutto incontestata, e' del tutto corretta.

Invero, alcuni ritardi nell'esecuzione dei lavori, esattamente individuati nella sentenza in atti, sono stati ritenuti imputabili alla *Pt_1* che non ha in parte quindi correttamente predisposto il progetto esecutivo causando maggiori tempi sino al febbraio 1995, ritardi che il CTU ha ricondotto proprio alla mancata esecutività del progetto redatto dall'impresa; inoltre, Il Tribunale ha escluso qualsivoglia responsabilità in capo all'ente appaltante.

Il rigetto della riserva n. 15, relativa al prolungato vincolo strutture aziendali, e' stato correttamente statuito, perche' detta riserva e' del tutto intempestiva, poiche' iscritta per

la prima volta sul certificato di collaudo, e non può ritenersi valida, in quanto, a seguito del certificato d'ultimazione dei lavori, l'impresa deve ritenere conclusa l'esecuzione dei lavori e non può più vantare ulteriori oneri inerenti al contratto.

L'esclusione della tempestività della riserva 1 per il periodo anteriore al 27/2/1993, e cioè sino a quando è stata inserita nel registro di contabilità la firma del SAL n. 10, non essendo stata iscritta in precedenza nel registro di contabilità, è corretta, alla luce del consolidato orientamento del S.C., secondo cui la mancata tempestiva iscrizione di riserve ne comporta la decadenza dal diritto al pagamento.

La censura sulle modalità di calcolo delle riserve 1 e 2 è del tutto generica e non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha correttamente decurtato dal 15% al 13% l'aliquota di spese generali, perché deve tenersi conto delle quote di spese generali fisse di contratto che non variano nel tempo.

Le doglianze avanzate dall'appellante in via principale vanno, quindi, disattese.

Ancor più generici e come tali inammissibili sono i motivi d'appello incidentale con cui il *Controparte_1* ripropone pedissequamente tutte le difese spiegate in primo grado in relazione alle riserve parzialmente accolte dal Tribunale, che sono, comunque, anche infondati nel merito.

Invero, per quanto attiene al parziale accoglimento della riserva 1, il *CP_1* trascura del tutto il fatto che il CTU ha riscontrato precise responsabilità in capo al *CP_1* per l'andamento anomalo dell'appalto (cfr. motivazione della sentenza in atti) tra cui, a tacer d'altro, l'aver proceduto a sospensive lavori illegittime per mancanza di fondi necessari al pagamento dei SAL dovuti all'impresa, sicché è infondato il motivo con cui il *CP_1* si limita ad attribuire l'esclusiva responsabilità dell'andamento anomalo dell'appalto al *CP_1*.

Con riferimento alla riserva n. 2 il Tribunale ha ampiamente motivato sull'imputabilità della sospensione lavori dal 25/2/1993 al 7/1/1996 al *CP_1* per tutte le ragioni esposte nelle pagg. 42 e 43 della sentenza in atti, cui si rinvia integralmente.

Anche con riferimento alla riserva 4, relativa alla sospensione lavori canale nord est dal 9/1/96 al 23/9/1996, il Tribunale ha analiticamente ripartito le responsabilità rispettivamente imputabili o meno alle parti (cfr. pagg. 47 sentenza in atti).

Con riferimento alle riserve nn. 5,6 e 7 riguardanti mancata contabilizzazione di lavori ed attività il Tribunale, sulla scorta della CTU in atti, ha chiarito che si tratta di lavorazioni realizzate con modalità tecniche operative e /o esecutive distinte da quelle previste in

contratto e maggiormente onerose alcune delle quali espressamente riconosciute dalla D.L.

Con riferimento alla riserva n. 8, relativa alla sospensione lavori intervenuta nelle zone Via Fontana c.da Chiusa Pagliaro e Borgellusa, il Tribunale ha chiarito che i pregiudizi subiti dall'impresa sono distinti e non sovrapponibili con quelli oggetto della riserva n.1

Con riferimento alle riserve 9 e 10 il Tribunale, sulla scorta della CTU, ha chiarito che, per un verso, si tratta di lavori eseguiti in rapporto di necessità rispetto alle prestazioni contrattuali a seguito delle prescrizioni della **CP_8**, e, per altro verso, che si tratta di lavori estranei al contratto originario riconosciuti dalla D.L. e dallo stesso **CP_1**

Con riferimento alla riserva n. 11 concernente improduttivo vincolo macchinari per sospensione lavori c.da **CP_11** dall'11/1/1993 al 3/4/1998 il Tribunale ha chiarito che la sorpresa archeologica non era prevedibile in fase di progetto.

Con riferimento alla riserva n. 12 il Tribunale ha chiarito che i lavori di difesa idraulica sono stati ordinati dalla D.L. a seguito di eventi meteorologici non imputabili all'impresa.

Con riferimento, infine, alla riserva n. 14, relativa alla penale, il Tribunale ha rilevato che la penale non era dovuta, non potendo imputarsi all'impresa i ritardi addebitati dal **CP_1** sicché' difettava il presupposto per l'applicazione della penale.

I motivi d'appello proposti in via incidentale devono, pertanto rigettarsi con conseguente conferma della sentenza impugnata sul punto in esame.

Il motivo d'appello incidentale sul rigetto della domanda riconvenzionale

Da ultimo, va rigettato anche il motivo d'appello incidentale con cui il **Controparte_1** lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale, con cui erano stati prospettati tre diverse ipotesi di responsabilità a carico dell'impresa, costituiti dal ritardo nell'esecuzione dei lavori con conseguente legittimità dell'applicazione della penale, da danni arrecati a terzi di cui il **CP_1** era stato ritenuto responsabile, e dal mancato completamento di opere.

Il motivo va rigettato con riferimento a tutte e tre le richieste risarcitorie, dovendosi solo integrare la motivazione della sentenza impugnata sul punto in esame.

Invero, per quanto attiene alla penale, nella sentenza impugnata il Tribunale ha ampiamente chiarito che, a fronte degli inadempimenti imputabili al **CP_1** e ad enti terzi e dell'esistenza di parte dei ritardi non imputabili all'impresa, non sussistono i presupposti per l'applicazione della penale (cfr. esame riserva 14 nella sentenza in atti cui integralmente si rinvia).

In ordine ai danni arrecati a terzi, va osservato che le sentenze emesse dal TAR e dal Consiglio di Giustizia amministrativa Sicilia, invocate dal **CP_1** hanno riconosciuto la responsabilità solidale del **CP_1** e dell' **Parte_1** ex art. 2043 c.c..

Orbene, a fronte dell'accertata responsabilità solidale, il **CP_1** da un lato, non ha mai esperito l'azione ex art. 2055 c.c. per far valere una diversa ripartizione interna della responsabilità inter partes, e dall'altro, non vi e' neppure prova che abbia provveduto a risarcire i terzi.

Infine, per quanto attiene al dedotto danno da vizi dell'opera e omessa esecuzione, va osservato che, - non soltanto l' **Pt_1** ha eccepito la prescrizione di tale capo di domanda, a far data dal certificato di collaudo datato 21/2/2004, - ma, soprattutto che il certificato di collaudo non riporta l'esistenza di vizi o difformità dell'opera appaltata, tant'e' che sono state collaudate le opere stradali nell'intero e le opere idrauliche sono state collaudate con esclusione soltanto delle opere che l'amministrazione ha sospeso o stralciato.

Conclusivamente, vanno parzialmente accolti solo i motivi rispettivamente proposti da entrambe le parti sugli oneri accessori del credito nella misura sopra determinata e la sentenza appellata, così come corretta sul quantum, va confermata nel resto.

Sussistono giusti motivi, data la parziale soccombenza reciproca sugli accessori, l'ammontare effettivo del credito accertato rispetto alla domanda proposta in via principale e le ragioni della decisione per compensare per un terzo le spese processuali e di CTU di entrambi i gradi del giudizio inter partes, e per porre a carico del **Controparte_1** i restanti due terzi, nella misura liquidata in dispositivo, nell'intero, tenuto conto dei parametri legali, dell'attività difensiva spiegata e del valore effettivo della causa con riferimento al decum e con riferimento ai valori medi.

P . Q . M .

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 565/2021 R.G.:

Ordina la correzione dell'errore materiale di calcolo contenuto nella sentenza appellata laddove reca condanna nel dispositivo della somma errata di euro 4.069.094,00 anziche' della somma corretta di euro 1.520.236,00 e manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;

In parziale accoglimento dell'appello proposto in via principale e di quello proposto in via incidentale, ed in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara dovuti gli interessi di mora al tasso legale dalla data di messa in mora sino al soddisfo sui crediti di valuta, indicati in motivazione, e dichiara dovuti gli interessi

legali sulla somme dovute per crediti di valore via via rivalutate annualmente secondo gli indici Istat, come specificato in motivazione;

Rigetta, nel resto, tutti gli altri motivi d'appello proposti in via principale ed incidentale dalle parti;

Compensa per un terzo le spese processuali dei due gradi del procedimento inter partes e condanna il *Controparte_1* al pagamento dei retanti due terzi delle spese processuali che liquida, nell'intero, in euro 37.951,00, per il primo grado, ed in euro 34.001,00, sempre nell'intero, per il secondo grado, oltre accessori di legge, e pone definitivamente a carico delle parti, nella stessa percentuale, le spese ed i compensi di CTU nella misura già liquidata in primo grado.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 22 luglio 2026.

La Presidente

La Cons.est.